



STUDIO LEGALE LEOTTA

Via della Giuliana 35 – 00195 Roma
e-mail: info@lavoroediritto.it
web: www.lavoroediritto.it
☎ 06.87774143 – 06.87774146
📠 06.233239808

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

per la **Prof.ssa MAURA MAURIZIO**, nata a Pescara il 24.07.1964 e residente in Roma, Via Paolo Di Dono, 9, (Codice Fiscale: MRZMRA64L64G482O), rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Leotta (Codice Fiscale: LTTGPP75D26H224A; PEC: giuseppeleotta@ordineavvocatiroma.org; fax: 06/233239808) ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio con sede in Roma alla via della Giuliana 35, giusta procura a margine del presente atto.

contro

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (d'ora in poi MIUR) in persona del Ministro *pro tempore*,

e nei confronti

della alla **Prof.ssa CARMELA APOLLONIO**, residente in Lama (TA), Via Quadriremi, 9 (cap 74020);

per l'annullamento

– previa adozione d'idonea misura cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all'esito della camera di consiglio – del D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (doc. 1) finalizzato alla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM, di cui all'art. 19, comma 2, D.L. 104/2013, nella parte in cui (art. 2, commi 1 e 2) fosse interpretato nel senso di prevedere, per il requisito dell'aver maturato almeno 3 “anni accademici” di insegnamento a partire dall'a.a. 2001/2002, che “anno accademico” sia considerato solo il singolo anno accademico cronologicamente inteso in cui il personale docente abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, invece che prevedere che il numero di giorni necessari a raggiungere il requisito dei 3 “anni accademici” di insegnamento (per un totale di 540 giorni) sia considerato sussistente anche quando tale ammontare di giorni di servizio sia stato totalizzato in un numero diverso di anni accademici cronologicamente intesi (inferiore o superiore a 3), o comunque senza avere maturato almeno 180 giorni di servizio in ognuno di 3 distinti anni accademici cronologicamente intesi; nonché nella parte in cui (art. 5, comma 2) prevede l'invio della domanda esclusivamente con modalità telematiche anche per quelle ipotesi in cui, per ragioni tecnico-informatiche, ciò risulti impossibile per “rifiuto” del sistema ad accettarla; di ogni atto presupposto

Delego a sottoscrivere il presente ricorso ed eventuali motivi aggiunti ed a rappresentarmi e difendermi nel conseguente giudizio l'Avv. Giuseppe Leotta, conferendo al detto Avvocato ogni più ampio potere di legge, nessuno escluso, ed eleggendo domicilio presso il di lui Studio sito in Roma alla via della Giuliana 35. Conferisco il consenso previsto in materia di trattamento dei dati personali.

Maura Maurizio

è vero

Leotta

e/o connesso e/o conseguenziale ed in particolare dell'eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)", nonché della graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il suddetto settore disciplinare "CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)".

FATTO

1. Sulla scorta di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (poi convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128), il MIUR, con il D.M. n. 526 del 30/06/2014 (**doc. 1**), oggi impugnato, ha avviato la procedura selettiva finalizzata alla costituzione delle graduatorie nazionali per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM.
2. La Prof.ssa Maura Maurizio, odierna ricorrente, in data 29/07/2014 ha ritualmente avanzato la propria domanda di partecipazione (**doc. 2**) ai fini del proprio inserimento nella costituenda graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)". Tale domanda è stata tuttavia inviata in modalità cartacea (raccomandata 1 a/r, spedita il 29/07 e ricevuta il 31/07; cfr. sempre **doc. 2**) non essendo stato possibile procedere per via telematica, dal momento che il sistema non "accettava" nella sezione D ("requisiti specifici di ammissione") l'indicazione del periodo di insegnamento se non contenente almeno 3 anni accademici ognuno dei quali con almeno 180 giorni di servizio; pertanto per la ricorrente (che vanta 181 giorni di servizio nell'a.a. 2013/14, 322 giorni di servizio nell'a.a. 2012/13, e 71 giorni di servizio nell'a.a. 2003/04 – **per un totale di 574 giorni post 1/11/2001** -, oltre a 120 giorni di servizio nell'a.a. 1997/98 e 83 nell'a.a. 1998/99), non è stato possibile completare, "chiudere" ed inoltrare telematicamente la domanda medesima.
3. Per l'inserimento del candidato in graduatoria, pertanto, il MIUR ha ritenuto che il bando costituito dal D.M. impugnato prevedesse (all'art. 2, commi 1 e 2) l'aver maturato 3 "anni accademici" di servizio a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, considerando come "anno accademico" utile ai fini dell'inserimento in graduatoria l'aver svolto 180 giorni di servizio all'interno di un dato anno accademico, laddove, come si vedrà, il bando in questione sembra dire altro, e non essendo quindi ritenuto rilevante, ai fini dell'acquisizione del predetto requisito, l'aver svolto 540 o più giorni di servizio (corrispondenti ai 3 anni accademici minimi richiesti) non ripartiti su almeno 3 singoli anni accademici da almeno 180 giorni di servizio ciascuno.

Il D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (doc. 1) risulta peraltro palesemente illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della Ricorrente (la quale allo stato risulta priva del requisito dell'aver maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento a partire dall'a.a. 2001/2002, intendendo come anno accademico utile e computabile solo l'aver svolto 180 giorni di servizio all'interno di un singolo anno accademico) e deve pertanto essere annullato *in parte qua* (ossia all'art. 2, commi 1 e 2, laddove fosse interpretato come prevedere, per il requisito dell'aver maturato almeno 3 "anni accademici" di insegnamento a partire dall'a.a. 2001/2002, che "anno accademico" sia considerato solo il singolo anno accademico in cui il personale docente abbia maturato almeno 180 giorni di servizio, invece che prevedere che il numero di giorni necessari a raggiungere il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento - per un totale di almeno 540 giorni - sia considerato sussistente anche quando tale ammontare di giorni di servizio sia stato totalizzato in un numero diverso di anni accademici cronologicamente intesi (inferiore o superiore a 3), o comunque senza avere maturato almeno 180 giorni di servizio in ognuno di 3 distinti anni accademici cronologicamente intesi; nonché all'art. 5, comma, 2, dove prevede l'invio della domanda esclusivamente con modalità telematiche anche per quelle ipotesi in cui, per ragioni tecnico-informatiche, ciò risulti impossibile per "rifiuto" del sistema ad accettarla), unitamente all'eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione della Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/23 - Canto I fascia (ex F080)", nonché alla graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il settore disciplinare "CODI/23 - Canto I fascia (ex F080)". - **previa adozione di idoneo provvedimento cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all'esito della camera di consiglio** - per i seguenti motivi di

DIRITTO

MOTIVO UNICO - Violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (così come convertito, con modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128) nonché della Legge 21/12/1999 n. 508 - Eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento dei fatti, carenza di motivazione, perplessità ed illogicità manifesta.

A mente dell'art. 19, comma 2, D.L. n. 104 del 12/09/2013 (poi convertito, con

modificazioni, dalla Legge 08/11/2013 n. 128) *«il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».*

Risulta oltremodo evidente come la disposizione di legge, nello specificare come requisito minimo per l'inserimento in graduatoria l'aver maturato almeno 3 anni accademici di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, non abbia dato alcuna indicazione su cosa sia considerabile "anno accademico", al fine della maturazione del requisito di cui sopra.

Lo stesso D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014, se da un lato ribadisce il requisito minimo dei 3 anni accademici di insegnamento già richiesto dalla previsione di legge, e dall'altro specifica che *«si considera anno accademico l'aver svolto 180 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»*, nulla dice rispetto al fatto che i 180 giorni di servizio vadano computati solo se svolti all'interno di un unico anno accademico cronologicamente inteso.

Pertanto, un'interpretazione logica e coerente della previsione in questione porta a ritenere che i complessivi 540 giorni di servizio (180 giorni per 3) necessari per maturare i 3 "anni accademici" richiesti per l'accesso in graduatoria possano essere svolti nell'intera carriera accademica dell'interessato (o, quantomeno, a decorrere dal 1/11/2001), poiché una diversa interpretazione, oltre che non suffragata da un'esplicita previsione normativa, sarebbe del tutto illogica.

Pertanto, appare illegittima la condotta del MIUR nel momento in cui non ha permesso di completare ed inviare la domanda telematica a chi (come la ricorrente) non abbia maturato almeno 3 anni di insegnamento con almeno 180 giorni di servizio per ciascun anno accademico cronologicamente inteso.

Se, viceversa, codesto T.A.R. dovesse ritenere che la previsione di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2 del D.M. 526/14 sia quella fatta propria dal MIUR in sede di

valutazione delle domande, ossia che, ai fini dell'aver maturato almeno 3 "anni accademici" di insegnamento a partire dall'a.a. 2001/2002, "anno accademico" sia considerato solo il singolo anno accademico cronologicamente inteso in cui il personale docente abbia svolto almeno 180 giorni di servizio, tale previsione sarebbe illegittima per violazione delle norme indicate in epigrafe, oltre che per carenza di motivazione ed illogicità manifesta.

Ed invero, come già evidenziato, l'art. 19, comma 2, D.L. 104/13 non fornisce alcuna indicazione al fine di individuare cosa vada inteso per "anno accademico", al fine della maturazione del "requisito d'accesso" per l'inserimento in graduatoria.

Se appare condivisibile (e sotto certi aspetti necessario) che il D.M. 526 individui (nel caso di specie in 180 giorni) il requisito minimo di servizio per considerare maturato un singolo anno accademico, è assolutamente illegittimo ed illogico che tale requisito vada necessariamente ricercato in una singola annata accademica cronologicamente intesa (da intendersi come periodo 1/11 – 31/10 dell'anno successivo), dal momento che tale rigida interpretazione (non prevista, lo si ripete, dalla legge) comporterebbe conseguenze del tutto assurde.

Tanto per fare un esempio, infatti, si finirebbe per ritenere funzionale all'inserimento nelle graduatorie l'aver svolto 180 giorni di servizio per 3 anni accademici cronologicamente intesi (per un totale di 540 giorni), e non invece l'aver prestato servizio per un numero complessivo di giorni ben superiore a 540 (magari anche in arco temporale prossimo all'attualità e non risalente nel tempo), ma distribuiti diversamente e cioè senza che ci siano almeno 3 singoli anni accademici cronologicamente intesi con almeno 180 giorni di servizio per ognuno di essi.

Si pensi altresì al caso di un docente che abbia al suo attivo due anni con 325 giorni di servizio ciascuno, e 5 anni con 150 giorni di servizio ciascuno; ebbene tale docente, pur avendo un totale di 1.400 giorni di servizio non avrebbe accesso alla graduatoria, a differenza di chi ne ha maturati solo 540, ma "ben ripartiti" su 3 annate accademiche! Stesso discorso vale per l'odierna ricorrente, che ha maturato 181 giorni di servizio nell'a.a. 2013/14, ben 322 giorni nell'a.a. 2012/13, e 71 nell'a.a. 2003/04, **per un totale di 574 giorni** (oltre ai complessivi 203 maturati negli aa.aa. 97/98 e 98/99), quindi ben oltre 540 giorni, ma che ha "solamente" due annate accademiche con almeno 180 giorni di servizio ciascuna (peraltro le ultime due, da cui anche l'attualità dell'esperienza maturata!).

Come detto, mentre è legittimo e condivisibile che il D.M. individui i giorni di servizio

necessari per ritenere “maturato” un “anno accademico”, assolutamente immotivato ed illogico è prevedere (secondo l’interpretazione che qui si critica) che tali giorni di servizio debbano essere ripartiti nel modo sopra illustrato, poiché ciò porta all’evidente paradosso di escludere dalle graduatorie docenti con esperienza complessiva assai maggiore rispetto ai docenti effettivamente inseriti (secondo l’esempio sopra riportato, ma che vale anche nel caso dell’odierna ricorrente).

Tale interpretazione non trova, pertanto, alcuna giustificazione né sul piano logico né sul piano normativo, e quindi il combinato disposto di cui all’art. 2, commi 1 e 2 che la prevede (che la dovesse prevedere) risulta illegittima per violazione di legge, nonché da illogicità manifesta e disparità di trattamento, dal momento che, a fronte di attività di servizio di natura e contenuti identici, considera utili solo i giorni di servizio svolti secondo una certa scansione temporale, senza che la stessa incida in alcun modo sull’effettiva esperienza che dagli stessi deriva.

Orbene, senza versare fiumi d’inchiostro e tediare codesto Tribunale, questa Difesa si limita a rilevare come l’appena descritta “dinamica”, risulti invero paradossale, illogica e contraddittoria quand’anche non giuridicamente schizofrenica!

Al pari (e conseguentemente) illegittima risulta la previsione di cui all’art. 5, comma 2, D.M. 526/14, laddove prevede che la domanda di ammissione potesse essere presentata unicamente con le modalità telematiche di cui al successivo comma 3, dal momento che il riempimento delle maschere telematiche ha impedito alla ricorrente di inserire il proprio complessivo periodo di insegnamento (sia anteriore che posteriore al 1/11/2001), e quindi di completare la compilazione e l’invio, costringendola quindi ad inviare la domanda a mezzo raccomandata a/r, comunque entro il termine perentorio del 31/7/2014.

L’illegittimità del decreto impugnato, limitatamente alle norme indicate, e per le ragioni sopra esposte, comporta la conseguente illegittimità dell’eventuale provvedimento esplicito (di contenuto sconosciuto) di esclusione del Ricorrente dalla graduatoria nazionale per il settore disciplinare “CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)”, nonché della graduatoria nazionale (di contenuto e data ad oggi sconosciuti) per il settore disciplinare “CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)”.

SULL’ISTANZA CAUTELARE

Sussistono tutti i presupposti, nel caso di specie, per l’adozione di idoneo provvedimento cautelare, con conseguente ordine all’Amministrazione di esaminare la domanda presentata dalla ricorrente, e di inserirlo nella graduatoria nazionale per il

settore disciplinare "CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)".

Per quanto concerne il *fumus boni iuris*, si richiama già esposto nei motivi di ricorso.

Per quanto concerne il *periculum in mora*, si rileva come, qualora si attendesse la decisione nel merito del ricorso, questa verosimilmente arriverebbe solo fra qualche anno, con preclusione per la ricorrente della possibilità di essere collocata nella graduatoria di spettanza e di essere chiamata per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato, stante il suo attuale *status* di disoccupata.

Trattasi, in tutta evidenza, di danno grave ed irreparabile, non sanabile all'esito del giudizio di merito.

Tra l'altro, l'eventuale accoglimento del merito del ricorso esporrebbe l'amministrazione al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, qualora il corretto inserimento in graduatoria, che dovesse risultare all'esito della decisione definitiva, avrebbe portato ad attribuire alla ricorrente medesima uno o più incarichi a tempo determinato.

E' quindi interesse della stessa amministrazione procedere in tempi rapidi alla corretta valutazione del ricorrente, previo idoneo provvedimento cautelare o decisione in tempi estremamente rapidi.

P.Q.M.

Si chiede l'annullamento – **previa adozione d'idonea misura cautelare ed eventualmente tramite sentenza succintamente motivata da emettersi all'esito della camera di consiglio** – dei provvedimenti impugnati, per quanto di ragione, con conseguente ordine al M.I.U.R. di procedere alla valutazione della domanda presentata dalla ricorrente ed all'inserimento della stessa, ricorrendo tutti i presupposti necessari, nella posizione di competenza all'interno della graduatoria nazionale per il settore disciplinare "CODI/23 – Canto I fascia (ex F080)".

Il tutto con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in ordine al rimborso delle spese processuali.

Ai sensi dell'art. 14 T.U. 30/5/2002, n. 115, si dichiara che vertendo il ricorso in materia di c.d. pubblico impiego il contributo unificato è pari ad €325,00.

Si depositano i seguenti documenti (in copia):

1. D.M. MIUR n. 526 del 30/06/2014 (impugnato in parte qua);
2. Domanda di partecipazione Prof.ssa Maura Maurizio;

Roma, 13 ottobre 2014

Avv. Giuseppe Leotta



ATTO DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Giuseppe Leotta, nella qualità, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato il suesteso ricorso:

1) al **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di

2) alla **Prof.ssa CARMELA APOLLONIO**, residente in Lama (TA), Via Quadriremi, 9 (cap 74020), mediante spedizione di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale